



Decreto Dirigenziale n. 71 del 10/04/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SMI, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA GALVANICA PARTENOPEA DI LANCIATO MARCO E C. SAS, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN NAPOLI ALLA VIA NUOVO TEMPIO, 63, CON ATTIVITA' DI TRATTAMENTI GALVANICI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Galvanica Partenopea di Lanciato Marco e C. s.a.s. con sede legale ed operativa in Napoli alla via Nuovo Tempio, 63**, con attività di trattamenti galvanici, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come **“Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 Kg/g”** e **“Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g”** con l'utilizzo di circa 4 Kg/g di prodotti chimici;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con n. 571219 del 08/10/2003, ai sensi del D.P.R. 25/07/1991, reiterata il 17/11/2011 con prot. n. 873025, ai sensi del D.lgs.152/06, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 27/04/2012 e terminata il 07/09/2012, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. la Regione ha richiesto relazione tecnica integrativa per la verifica della conformità degli impianti e del rispetto dei limiti per gli specifici inquinanti previsti dalla D.G.R. 4102/92 ed un progetto di adeguamento che preveda un idoneo sistema di abbattimento delle SOV nella fase di sgrassaggio e nella fase galvanica;
 - a.2. la Società ha prodotto, in data 30/05/2012 con nota acquisita agli atti prot. n. 415532, le integrazioni richieste, allegando scheda riassuntiva con i valori delle emissioni e scheda tecnica dell'impianto di aspirazione (Scrubber);
 - a.3. il Comune, con nota prot. PG/2012/534047 del 28/06/2012, ha espresso parere favo-revole dichiarando che per la realizzazione della canna fumaria è stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria con D.D. n. 476 del 28/09/2011;
 - a.4. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico-sanitario, consegnando verbale di sopralluogo effettuato in data 21/08/2012;
 - a.5. la Regione ha assegnato alla Provincia e all'ARPAC il termine di 20 giorni dalla notifica del verbale per esprimere i propri pareri;

CONSIDERATO che è trascorso il tempo concesso alla Provincia e all'ARPAC per esprimere il proprio parere, pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considerano acquisiti gli assensi;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto "considerato", lo stabilimento sito **in Napoli**, alla via Nuovo Tempio, 63, gestito dalla **Galvanica Partenopea di Lanciato Marco e C. s.a.s.**, esercente attività di trattamenti galvanici;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento gestito dalla **Galvanica Partenopea di Lanciato Marco e C. s.a.s.** con sede legale ed operativa in **Napoli alla via Nuovo Tempio, 63**, alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di trattamenti galvanici, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencate nella parte II dell'Allegato IV come **"Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 Kg/g"** e **"Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g"** con l'utilizzo di 4 Kg/g di prodotti chimici, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZION E mg/Nmc	PORTAT A nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Sgrassaggio Processo galvanico	Polveri NH3 HCL Cr Ni Cu Zn	1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,1 0,1	12000	12 1,2 1,2 0,12 0,12 1,2 1,2	Scrubber ad acqua

- 2.**obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1.rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in recipienti idonei in un'area dedicata dello stabilimento provvista di bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269, comma 8, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **Galvanica Partenopea di Lanciato Marco e C. s.a.s. con sede legale ed operativa in Napoli alla via Nuovo Tempio, 63;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **Napoli**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 1 Centro e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi

